

Direzione Tecnica  
il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.  
Divisione Passeggeri ROMA  
Divisione Trasporto Regionale MILANO  
Divisione Cargo ROMA

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
Direzione Comp.le Movimento TUTTE  
Direzione Comp.le Infrastruttura TUTTE  
Zone Territoriali RFI TUTTE

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
Direzione Commerciale  
Direzione Manutenzione  
Direzione Movimento  
Direzione Investimenti  
SEDE

Oggetto: Inoltro dei rotabili di proprietà delle imprese private non contrassegnati RIV o RIC.

I rotabili di proprietà delle ditte private non contrassegnati RIV o RIC, possono viaggiare isolati o in composizione al treno, a condizione che siano muniti di libretto di circolazione e che nello stesso siano evidenziati tutti i seguenti dati :

1. garanzia dell'occupazione dei circuiti di binario e dell'azionamento dei pedali;
2. assenza di eccedenze del profilo limite di carico;
3. velocità massima ammessa dalle caratteristiche del rotabile;
4. massa, massa frenata e peso per asse;
5. possibilità di circolare o meno in composizione ai treni;
6. tipo di freno e/o presenza della sola condotta generale passante;

Per l'inoltro il proprietario del rotabile deve rivolgersi all'Impresa Ferroviaria che ha la responsabilità per l'effettuazione del trasporto. Tale Impresa dovrà accertarsi che permangono le condizioni di cui ai sopraccitati punti indicati nel libretto e che non esistono motivi ostativi tecnico-regolamentari (ad esempio: peso assiale non compatibile con il percorso da effettuare, ...) all'inoltro del trasporto, compreso il rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento del servizio di condotta e scorta del treno: due agenti addetti alla condotta (Disposizione 31/2000 del 08/11/2000) o un agente addetto alla condotta e un agente abilitato alla dirigenza convogli (Disposizione 07/2001).

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Lire 32.380.072.121.000 i.v.  
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)  
Cod. Fisc. n. 01543570581 - P. Iva 01008081000

Al riguardo si precisa che, quando il rotabile viaggia isolato e l'agente o gli agenti addetti alla condotta appartenenti all'Impresa Ferroviaria non siano in possesso della prescritta abilitazione al mezzo di trazione, in cabina di guida dovrà essere presente anche un agente della ditta.

L'Impresa Ferroviaria, espletati gli accertamenti di cui sopra, dovrà fornire, con comunicazione scritta, al DM della stazione di origine i dati necessari per l'effettuazione dell'inoltro (dati di cui ai punti 3, 4 nonché eventuali ulteriori prescrizioni scaturite in sede di verifica).

In relazione alle indicazioni ricevute, il DM della stazione di origine provvederà alla predisposizione dei documenti di scorta e se necessario alla notifica delle prescrizioni al treno ed all'avviso alle altre stazioni interessate.

Con l'entrata in vigore della Disposizione n. 05/2001 di Rete Ferroviaria Italiana, sarà cura dell'agente addetto alla formazione treni, in possesso di specifica abilitazione, provvedere alla compilazione dei documenti di scorta, delle prescrizioni al treno ed all'avviso al DM della stazione di origine.

Nel caso in cui il rotabile non sia munito del libretto di circolazione, oppure non siano presenti tutti i dati di cui ai punti da 1 a 6, il rotabile dovrà essere inviato solo con l'adozione delle norme previste per i Trasporti Eccezionali. Al fine di ridurre il ricorso a quest'ultima procedura alle ditte private proprietarie dei rotabili verrà inviata copia della presente con sollecito a completare al più presto il processo di librettazione e/o aggiornamento dello stesso. Tale iniziativa potrà comportare un aggravio di lavoro delle Commissioni Rilascio Libretti Compartimentali che dovranno essere opportunamente sensibilizzate e, se necessario, potenziate.

La presente prescrizione annulla:

- la nota DI/TC/A1007/P/01/000395 del 14.5.2001 che ad ogni buon fine si allega;
- le note TV.4.11/400.24 del 19/10/64 e successive integrazioni TV.4.11/400.24 del 10/09/65 e TV.4.11/400.24 del 27/03/72.

Michele Mario Elia

